

La direttiva non vieta *tout court* l'utilizzo non istituzionale di Internet in quanto tale uso "non provoca, di norma, costi aggiuntivi", tenuto conto della modalità di pagamento "flat" (non riferita, pertanto, al consumo) utilizzata nella generalità dei casi dalle Amministrazioni per l'utilizzo di quasi tutte le risorse ICT (postazioni di lavoro, connessioni di rete e posta elettronica). Anzi, la direttiva apre all'utilizzo di internet- al di fuori dei compiti istituzionali - per consentire ai dipendenti di "assolvere incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro" (ad esempio, per effettuare adempimenti on line nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere rapporti con istituti bancari e assicurativi). Poiché tale modalità, purché contenuta nei tempi strettamente necessari allo svolgimento delle transazioni, avrebbe, il vantaggio di contribuire a ridurre gli spostamenti delle persone e gli oneri logistici e di personale per l'amministrazione che eroga il servizio, favorendo, altresì, la dematerializzazione dei processi produttivi.

PA: dovere di informare i dipendenti

I lavoratori devono essere posti in grado di conoscere quali sono le attività consentite, a quali controlli sono sottoposti, le modalità del trattamento dei dati e in quali sanzioni possono incorrere nel caso di abusi. Al riguardo, viene raccomandata l'adozione di un disciplinare interno adeguatamente pubblicizzato e di idonee misure di tipo organizzativo.

Responsabilità dei dipendenti

Per adempiere il proprio dovere di diligenza e vigilanza nell'utilizzo dei beni e strumenti ad esso affidati, il dipendente ha l'obbligo di impedire indebiti utilizzi della propria apparecchiatura informatica da parte di altri, in sua assenza. In difetto, il comportamento del dipendente si configura come negligente, inescusabile e gravemente colposo.

Poteri di controllo delle pa

Nell'esercizio del potere di controllo, le Amministrazioni devono attenersi ad alcune regole e principi generali.

Innanzitutto, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, che si concreta nella pertinenza e non eccedenza delle attività di controllo.

Le limitazioni della libertà e dei diritti individuali devono, infatti, essere proporzionate allo scopo perseguito. E' comunque esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti e indiscriminati.

Inoltre, l'introduzione di tecnologie e di strumenti per il controllo sull'uso della rete e della posta elettronica deve essere fatto rispettando le procedure di informazione/consultazione delle rappresentanze dei lavoratori previste dai contratti collettivi.

Infine, i lavoratori devono essere preventivamente informati dell'esistenza di

dispositivi di controllo atti a raccogliere i dati personali.

- [**Leggi la Direttiva 2/2009**](#)
- [Vietato spiare i dipendenti sul web - La direttiva del Garante della Privacy](#)